



Ordinanza del Consiglio dei PF sul corpo professorale dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo professorale dei PF)

Modifica dell'8 dicembre 2016

Approvata dal Consiglio federale il 1° febbraio 2017

Il Consiglio dei PF

ordina:

I

L'ordinanza del 18 settembre 2003¹ sul corpo professorale dei PF è modificata come segue:

Art. 20a Professori affiliati

¹ Su proposta del presidente del PF e nel quadro di un contratto di collaborazione tra istituzioni ai sensi dell'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sui PF, il Consiglio dei PF può nominare professori affiliati scienziati svizzeri o stranieri che non lavorano in uno dei due PF ma presso un istituto di ricerca in Svizzera o all'estero.

² I professori affiliati esercitano la loro attività principale presso la loro istituzione d'origine e lavorano presso uno dei PF con un grado di occupazione ridotto. Hanno lo statuto di professori ordinari ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a.

³ A questo scopo il Consiglio dei PF conclude con il professore affiliato un contratto di lavoro di diritto privato che definisce in dettaglio diritti e obblighi, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a.

⁴ La fine del contratto di collaborazione tra le due istituzioni o la cessazione dei rapporti di lavoro con l'istituzione d'origine pone fine anche ai rapporti di lavoro con il Consiglio dei PF.

¹ RS 172.220.113.40

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

8 dicembre 2016

In nome del Consiglio dei PF:

Il presidente, Fritz Schiesser